



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 30 del 21/03/2012 -**  
**Determinazione nr. 650 del 22/03/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Frisanco – Autorizzazione allo scarico sul torrente Colvera (ramo di Raut) di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Crociera e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Frisanco e Poffabro.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Frisanco con nota del 21.09.2011 assunta al prot. n. 69244 del 22.09.2011 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza di autorizzazione a nuovo scarico sul torrente Colvera (ramo di Raut) di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Frisanco e Poffabro;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 03.01.2012 assunte al prot. n. 1384 del 09.01.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegato:  
il fascicolo tecnico "Autorizzazione allo scarico depuratori comunali", sottoscritto dal professionista abilitato, di data settembre 2011 comprendente la seguente documentazione:

- relazione;
  - scheda di rilevamento di scarico, di data 05.09.2011, sottoscritta dal titolare dello scarico;
  - Tav.1 "configurazione della rete fognaria acque miste depuratore..." scala 1:5.000;
  - Tav.2 "estratto mappa catastale..." scala 1:2.000;
  - Tav.3 a "planimetria depuratore ...- stato di fatto" scala 1:100;
  - Tav.3 b "planimetria depuratore ...- stato di progetto" scala 1:100;
- Tav. n. 1 "punto di scarico depuratore ... – stato di progetto" scala 1:100;

**RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:**

- l'autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
  - n. 1 scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione e da n. 2 scolmatori di piena posti rispettivamente all'ingresso dell'impianto e a valle del relativo comparto di dissabbiatura;
  - n. 6 scarichi discontinui provenienti dagli scolmatori di piena indicati con le sigle SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 e SF6;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dei bacini di Frisanco e Poffabro;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 400 abitanti equivalenti (a.e.);

- la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 600 a.e.;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura a cestello a pulizia manuale, comparto di sollevamento, griglia fine automatica, dissabbiatore a due canali, comparto di ossidazione, vasca di sedimentazione finale;
- lo scarico dall'impianto di depurazione è accessibile per i campionamenti nel pozzetto indicato in tav. n. 3 b con la relativa dicitura;
- il recapito finale dell'impianto è costituito dal corpo idrico superficiale ramo di Raut del torrente Colvera.

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 13.10.2011 prot. n. 74108 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

DATO ATTO:

- dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 05.03.2012 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, la manutenzione delle apparecchiature e gli autocontrolli da effettuare. In merito a quest'ultimo punto ARPA ha evidenziato la necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale, al fine di conoscere i carichi immessi nei corpi recettori dagli scarichi di reflui urbani provenienti anche da depuratori con potenzialità inferiore a 2.000 abitanti equivalenti;
- che ASS. n. 6 Friuli Occidentale non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 23065 del 09.03.12 di richiesta di eventuali osservazioni e pareri in merito al verbale del succitato incontro del 05.03.12;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia a cestello a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

PRESO ATTO che trattasi di istanza di autorizzazione allo scarico le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario, prima dell'attivazione dello scarico inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e comunicazione della data di attivazione dello scarico;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 234,40 introitati:

€ 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"

€ 160,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

giuste reversali n. 7724 e 7725 del 15.11.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 160,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte del Comune, conguaglio di € 0,62, per effetto dell'aumento percentuale IVA dal 20% al 21%, da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Comune di Frisanco è autorizzato, in persona del Sindaco Pro - tempore, allo scarico su torrente Colvera (ramo di Rault) di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e agli scarichi dagli scolmatori di piena, dalla data di ultimazione degli interventi di cui alle premesse, come

descritto nelle stesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - b) gli sfioratori di piena, compreso quello a monte della fase biologica, possono sfiorare solo in tempo pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione; garantendo tra l'altro un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato;
  - d) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - e) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
  - f) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
    - lo scarico dall'impianto di depurazione, gli scarichi degli scolmatori di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
    - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, dalla data di ricevimento del presente atto i seguenti autocontrolli:
- a) almeno ogni quattro mesi in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione totali, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P);
  - b) almeno ogni quattro mesi in uscita dal depuratore almeno sul parametro tensioattivi totali; in vasca di ossidazione:
  - c) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
  - d) con frequenza almeno semestrale sui parametri materiali in sospensione totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
  - e) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).
- I rapporti di prova di cui ai punti a), b), e) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
- Gli autocontrolli previsti ai punti c) e d) e la frequenza dei controlli di cui al punto e) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

4. Prima dell'attivazione dello scarico deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza. e comunicazione della data di attivazione dello scarico.
5. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
6. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni

previste dalla legge.

14. Di dare atto che saranno comunicati al Comune importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali ulteriori conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso, al Comune di Frisanco, quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 22/03/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni